

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1992

Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro ordinamento, il conto corrente di tesoreria è destinato istituzionalmente a finanziare momentanei squilibri di cassa dovuti agli sfasamenti temporali dei flussi di spesa e di incasso; esso è disciplinato dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 544 e dalla legge 13 dicembre 1964 n. 1333; l'ammontare della linea di credito aperta a favore del Tesoro è pari al 14 per cento delle spese di parte corrente e in conto capitale iscritte nel bilancio di competenza, incluse le successive variazioni; se alla fine del mese tale limite è superato, il Tesoro deve ricondurre il proprio debito al disotto del margine consentito entro i venti giorni successivi per evitare la sospensione dei

pagamenti da parte della Banca d'Italia. Eventuali finanziamenti straordinari aggiuntivi possono essere forniti dall'Istituto solo sulla base di uno specifico provvedimento legislativo.

Questo sistema di determinazione del credito disponibile sul conto corrente di tesoreria, legato alla crescita della spesa pubblica, che comporta l'aumento delle possibilità per il Tesoro di finanziare il proprio fabbisogno con creazione di moneta, soprattutto in periodi di elevata inflazione, risente della situazione generale del dopoguerra, quando il bilancio era impegnato nelle spese per la ricostruzione. Va tenuto presente, inoltre, che le possibilità di prelevamento dal conto corrente in un

certo anno dipendono non soltanto dalla crescita delle spese previste dal bilancio di quell'esercizio, ma anche dalla misura in cui il conto corrente è stato utilizzato nel passato, cioè dal margine esistente alla fine dell'esercizio precedente.

Per quanto attiene, poi, alla gestione della politica monetaria, le attuali modalità di funzionamento del conto corrente, sul quale confluiscono giornalmente ed immediatamente tutti gli incassi e tutti i pagamenti eseguiti dalle sezioni di tesoreria, creano rilevanti problemi per l'automatismo col quale le operazioni di cassa del Tesoro si riflettono sulla creazione di base monetaria: la molteplicità e l'autonomia decisionale degli enti che possono disporre i pagamenti, unitamente al fatto che il rispetto del limite è verificato solo l'ultimo giorno del mese, comportano un'elevata imprevedibilità e instabilità dell'offerta di moneta.

In pratica il descritto meccanismo ha concorso a trasformare una riserva di liquidità in una forma di finanziamento stabile del fabbisogno.

Il fatto che tale assetto non trova riscontro in nessuno degli altri maggiori Paesi europei e il progetto di statuto della Banca centrale europea che inibisce, tra l'altro, alle Banche centrali dei paesi membri la possibilità di concedere ai Governi o agli altri enti pubblici «alcuno scoperto di conto o qualunque altro tipo di agevolazione creditizia» (articolo 21.1) rendono indifferibile una riforma dell'istituto in discussione.

Il progetto descritto nell'unito schema di articolato si propone essenzialmente di precludere la possibilità di finanziare con moneta il disavanzo per mezzo del conto corrente, salvaguardando però la funzione di «rete di sicurezza» che il predetto conto deve comunque assolvere.

In sintesi, la proposta prevede:

1) il rimborso dell'attuale saldo del conto corrente di tesoreria con il provento del collocamento presso la Banca d'Italia di titoli di Stato all'1 per cento. Il relativo piano di ammortamento, da definire con decreto ministeriale, dovrebbe essere sufficientemente lungo per non determinare rilevanti aggravii per lo Stato;

2) la costituzione, col provento di apposite emissioni di titoli da collocare sul mercato, di un fondo di cassa che affluisce al conto intestato: «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» per assicurare l'elasticità necessaria al regolare svolgimento del servizio di tesoreria. L'entità di detto fondo viene determinata sulla base di un importo minimo che peraltro assicuri l'esigenza di coprire le escursioni inframensili che usualmente si rilevano fra incassi e pagamenti: sulle consistenze attive del conto la Banca d'Italia riconoscerà al Tesoro interessi semestrali anticipati. È altresì stabilito che il Tesoro possa eventualmente gestire direttamente le disponibilità del predetto conto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104;

3) il divieto di utilizzare in modo duraturo l'ammontare del saldo attivo minimo fissato per la copertura del fabbisogno. Al riguardo è prevista una particolare procedura per la reintegrazione del relativo ammontare, anche mediante apposite emissioni di titoli, entro i tre mesi successivi alla sua effettiva riduzione. È altresì previsto che il Ministro del tesoro informi il Parlamento qualora il saldo di fine mese risultasse inferiore del 50 per cento a quello minimo attivo stabilito e adotti i necessari provvedimenti correttivi;

4) l'impossibilità che il conto possa presentare saldi a debito del Tesoro in qualsiasi giorno del mese: la sospensione dei pagamenti da parte della Banca d'Italia sarebbe immediata;

5) la possibilità di modificare l'importo del fondo di cassa in relazione all'andamento del fabbisogno di cassa dopo due esercizi consecutivi e di procedere alla sua diminuzione in relazione ad una effettiva riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e pagamento della Tesoreria statale.

Il meccanismo, in sostanza, pur evitando che accentuati sfasamenti temporali o altri fattori accidentali che ritardassero l'acquisizione delle entrate (scioperi, problemi tecnici, eccetera) possano compromettere il regolare svolgimento del servizio di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tesoreria, esclude la possibilità che, nell'esercizio, una parte del fabbisogno possa essere coperta con finanziamento monetario via conto corrente.

In conclusione il progetto allinea anche per questo aspetto il Paese con il resto dell'Europa; è coerente con le indicazioni

formulate sull'argomento in ambiente sia scientifico che tecnico ed è realizzabile a costi contenuti e che possono essere graduati in funzione delle specifiche situazioni future mediante la definizione del piano di rimborso (stabilito con decreto ministeriale).

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. La Banca d'Italia non può concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro.

Art. 2.

1. Il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui è stato completato il collocamento dei titoli di cui all'articolo 3, viene trasferito il giorno successivo in apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale.

2. La durata e il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro del tesoro con il relativo decreto di emissione.

Art. 3.

1. Entro i dodici mesi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro procede a collocamenti di titoli sul mercato per un netto ricavo di lire 30.000 miliardi.

2. Tale netto ricavo, limitatamente ai titoli a medio-lungo termine, è iscritto all'entrata del bilancio statale ed è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrisponderà un interesse ad un tasso tale

da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1.

3. Con decreto del Ministro del tesoro è determinato il tasso di interesse di cui al comma 2.

Art. 4.

1. Il primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il saldo del conto transitorio di cui all'articolo 3 viene versato in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo.

2. Se il collocamento dei titoli sul mercato per il netto ricavo di 30.000 miliardi viene completato prima dei dodici mesi di cui all'articolo 3, il trasferimento di tale importo dal conto transitorio al conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» è effettuato il primo giorno del mese successivo a quello in cui si è completato il collocamento medesimo.

3. Sul conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e pagamento connesse con il servizio di tesoreria, effettuate dalle sezioni di tesoreria della Banca d'Italia.

4. Sul medesimo conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse ad un tasso uguale a quello da determinarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

5. Il Ministro del Tesoro è autorizzato, ove lo ritenga opportuno e sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione dei fondi disponibili nel conto di cui al comma 1. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104, ai fini dell'affidamento all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o ad istituti di credito, di servizi, operazioni o adempimenti compresi nell'ambito del servizio di Tesoreria di cui all'articolo 1 della stessa legge.

6. Sul predetto conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti di qualsiasi natura. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullità deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto.

Art. 5.

1. Le disponibilità accantonate nel conto transitorio di cui all'articolo 3 possono essere destinate soltanto all'alimentazione del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria», secondo il disposto dell'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 9, il Tesoro dovrà ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi, effettuando, se del caso, emissioni di titoli, oltre quelle necessarie per la copertura del fabbisogno. Le somme giacenti nel conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» di cui all'articolo 4, non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro.

3. Non dovrà comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e successive modificazioni.

4. Ove il saldo di fine mese del conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» risulti inferiore del 50 per cento all'ammontare di cui al comma 2, il Ministro del tesoro, entro il giorno 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause di tale insussistenza ed adottare gli eventuali provvedimenti correttivi.

5. Ove il saldo di fine mese risulti inferiore all'importo di cui al comma 2, per tre mesi consecutivi, il Ministro del Tesoro

deve esporre al Parlamento gli eventuali interventi correttivi.

Art. 6.

1. Il conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» non può presentare saldi a debito del Tesoro.

2. Qualora alla chiusura giornaliera della contabilità della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Tesoro, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso superiore ufficiale di sconto, ne dà immediata comunicazione al Ministro del Tesoro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto.

Art. 7.

1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992.

Art. 8.

1. A far tempo dal giorno in cui avviene il trasferimento dal conto transitorio al conto «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria» del netto ricavo dei titoli collocati sul mercato per l'importo di 30.000 miliardi, sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, come modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, nonché le altre disposizioni non compatibili con la presente legge.

Art. 9.

1. Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore o superiore di oltre il 30 per cento a quello del 1991 il Ministro del Tesoro può,

con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Il Ministro del Tesoro può altresì, con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della tesoreria statale.